

Spese di rappresentanza: chiarimenti sulla loro deducibilità

In aggiunta ai limiti già esistenti, con la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) la deducibilità, dal reddito d'impresa, delle spese di rappresentanza e per omaggi è stata subordinata all'ulteriore condizione di eseguire il relativo pagamento con strumenti **tracciabili**.

È stato, infatti, previsto che tali oneri sono deducibili solo se sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (quali, ad esempio, **bancomat**, carte di credito, satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN).

Ai sensi dell'art. 1 comma 83 della L. 207/2024, la novità si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (**2025**, per i soggetti "solari").

Considerata la decorrenza, quindi, l'obbligo di eseguire il pagamento con i citati mezzi tracciabili non interessa ancora il periodo d'imposta "solare" 2024, riguardo al quale le spese di rappresentanza e per omaggi rimangono deducibili anche se sostenute con strumenti diversi da quelli tracciabili (quali, ad esempio, il **contante** e/o i circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi).

In pratica, nella campagna dichiarativa in corso, è ancora applicabile la "vecchia" disciplina, fatta eccezione per i soggetti che utilizzano il modello REDDITI 2025 per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2025 (ad esempio, società interessate da un'**operazione straordinaria** che utilizzano il modello per dichiarare i redditi del periodo d'imposta che va dal 1° gennaio 2025 al giorno antecedente a quello di perfezionamento dell'operazione stessa).

Pertanto, le spese di rappresentanza sostenute nel 2024 (esercizi "solari") sono deducibili se rispondenti ai requisiti di **congruità** e inerenza definiti dall'art. 108 comma 2 del TUIR e dal DM 19 novembre 2008, a prescindere dalle modalità in cui è avvenuto il pagamento (strumento tracciabile o meno).

In proposito, si ricorda che tali costi sono deducibili in misura pari:

- all'1,5% dei **ricavi** e proventi della gestione caratteristica dell'impresa (risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento) fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

L'art. 1 comma 1 del DM 19 novembre 2008, poi, definisce spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente **sostenute** e **documentate**, le spese per erogazioni di beni e servizi:

- a titolo gratuito;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Restano comunque deducibili per il loro intero ammontare le spese relative a beni distribuiti gratuitamente (c.d. omaggi) di valore unitario non superiore a **50 euro**.

Infine, le spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.2):

- in via preliminare, assoggettate al limite di deducibilità del 75% (art. 109 comma 5 del TUIR);
- in secondo luogo, **sommate** alle altre spese di rappresentanza;
- infine, sottoposte ai limiti di deducibilità di cui all'art. 108 comma 2 del TUIR.

Ciò premesso, ipotizzando che, nel 2024, i ricavi e gli altri proventi conseguiti da Alfa srl siano pari a 1 milione di euro e che le spese di rappresentanza ammontino a **17.000** euro (delle quali 5.000 relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande), si deve operare come segue:

- il limite del 75% viene applicato alle spese di vitto e alloggio ($5.000 \times 75\% = 3.750$);
- l'ammontare così ottenuto (3.750 euro) si somma all'importo delle altre spese di rappresentanza (12.000 euro), per un totale di 15.750 euro;
- si applica il limite dell'1,5% sui ricavi e altri proventi della gestione caratteristica ($1.000.000 \times 1,5\% = 15.000$).

L'**importo deducibile** è pertanto pari a 15.000 euro. L'importo di 2.000 euro è quindi definitivamente indeducibile.

Il modello REDDITI SC 2025 è compilato indicando:

- all'interno del **rigo RF23**, nella colonna 1, l'importo delle spese di vitto e alloggio aventi finalità di rappresentanza (5.000 euro) e, nella colonna 2, le altre spese di rappresentanza (12.000 euro); il totale è poi esposto nella colonna 3 (17.000 euro);
- all'interno del **rigo RF43**, nella colonna 1, il 75% delle spese di vitto e alloggio aventi finalità di rappresentanza (3.750 euro) e, nella colonna 2, l'ammontare deducibile delle spese di rappresentanza (15.000 euro), comprensivo dell'importo riportato nella colonna 1; tale ultimo importo è poi indicato nella colonna 3.

Unioncamere: niente obbligo di invio della pec degli amministratori entro il 30 giugno

A pochi giorni dalla scadenza per la comunicazione delle PEC di tutti gli amministratori delle società già costituite alla data del 1° gennaio 2025 – fissata dal MIMIT per il **30 giugno** – arriva la notizia, **mai diffusa ufficialmente**, di un contrordine da parte di Unioncamere.

Tutto, si ricorda, parte dal comma 860 dell'art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che, apportando modifiche all'art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche "agli amministratori di imprese costituite in forma societaria" l'obbligo di dotarsi e di comunicare al Registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le società.

Rispetto a tale disposizione, il MIMIT, con la nota 12 marzo 2025 n. 43836, ha stabilito, tra l'altro, che:

- la PEC **deve essere esclusiva** di ciascun amministratore (a prescindere dalla carica ricoperta);
- per le società già costituite al 1° gennaio 2025, gli amministratori devono procedere alla comunicazione della propria PEC entro il prossimo 30 giugno, pena la **sanzione amministrativa** di cui all'art. 2630 c.c.

Ora, invece, dai siti internet di alcune Camere di Commercio

(si vedano, tra le altre, quelle dell'Umbria, di Milano, di Bolzano, di Ferrara/Ravenna e di Asti/Alessandria) si rende noto che, in base ad una Nota Unioncamere del 2 aprile scorso – **non resa pubblica e di cui non si ha disponibilità** – l'obbligo in questione è da intendersi rispettato anche comunicando la **PEC della società**, e non una PEC esclusiva del singolo amministratore.

Gli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025, inoltre, non devono affatto procedere alla comunicazione nel termine indicato, ma solo in occasione di nuove nomine o conferme.

Non sono, in ogni caso, applicabili le sanzioni amministrative ex art. 2630 c.c. paventate dal MIMIT, potendo procedersi solo alla sospensione della domanda di iscrizione chiedendo di regolarizzare la pratica.

In particolare, dalla lettura delle dettagliate indicazioni presenti sul sito della Camera di Commercio dell'Umbria emerge come la nota Unioncamere evidenzierebbe, innanzitutto, che la nuova disciplina si applica sia agli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025 che agli amministratori delle società già iscritte al 1° gennaio 2025, ma, per questi, solo in caso di **nuova nomina o conferma**. Non è, quindi, richiesto l'adempimento ove non vi sia un rinnovo delle cariche (nuove nomine/conferme).

In ogni caso, non si applica la sanzione amministrativa con riferimento al termine del 30 giugno 2025 sulla base dell'orientamento espresso nella citata circolare MIMIT.

Si precisa, peraltro, che si accetta la comunicazione (volontaria) della PEC degli amministratori delle società che risultino già iscritte al 1° gennaio 2025, su istanza degli stessi, potendosi comunque comunicare il medesimo **indirizzo PEC della società** già iscritto nel Registro delle imprese.

Non è, cioè, necessario che l'amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC rispetto a quelli di cui ha

disponibilità o presso il quale elegge domicilio (così come avviene per il domicilio nel mondo "fisico").

Ad ogni modo, si ribadisce come, non essendo previsto un termine per la comunicazione della PEC dell'amministratore, neppure è possibile applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 c.c.

Necessario un intervento chiarificatore

Al di là della condivisibilità o meno di tali conclusioni, la sensazione è che sul tema continui a regnare una **gran confusione**.

Prova ne sia non tanto il fatto che talune Camere di Commercio accennano ad una interlocuzione in corso tra Unioncamere e MIMIT ma lasciano in visione le indicazioni del Ministero (*cfr.* la Camera di Commercio delle Marche), quanto il fatto che altre Camere di Commercio sembrerebbero del tutto **all'oscuro** di questi chiarimenti.

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna, ad esempio ancora recava esclusivo riferimento alla nota MIMIT, evidenziando, tra l'altro, che per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025 il Ministero ha ritenuto opportuno assegnare il termine del **30 giugno 2025** per la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori con il rischio della sanzione di cui all'art. 2630 c.c., e che la PEC da comunicare deve essere nella titolarità esclusiva dell'amministratore, non essendo possibile indicare l'indirizzo di PEC della società (entro fine mese, quindi, dovrebbero anche essere regolarizzati gli indirizzi PEC già comunicati dagli amministratori qualora coincidessero con quello della società).

Resta, in conclusione, la necessità di un **nuovo intervento del MIMIT**, in esito alla interlocuzione in corso con Unioncamere, o, quanto meno, della diffusione generalizzata dei chiarimenti di Unioncamere. Sempreché non si decida di optare per un più

opportuno intervento normativo.

E' attesa altresì una circolare che ,oltre a fare chiarezza sui soggetti destinatari della prescrizione normativa di cui al comma 860 dell'art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), dovrebbe spostare al **31 dicembre** la scadenza dell'adempimento.

(MF/ms)

Spese trasferta dipendenti: escluso l'obbligo di tracciabilità per le spese all'estero

L'art. 1 del DL 84/2025 delimita l'ambito applicativo al territorio dello Stato.

Per effetto delle modifiche del DL 84/2025, sono soggette all'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, ai fini della non imponibilità/deducibilità, solo le spese di **trasferta** sostenute in **Italia**.

L'ambito applicativo dei nuovi obblighi viene infatti limitato alle sole spese sostenute "nel territorio dello Stato", confermando quanto previsto nelle bozze circolate ed escludendo così dai nuovi obblighi le spese per trasferte all'estero.

Con l'art. 1 comma 1 lett. b) del DL 84/2025 si interviene sul trattamento fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore

dipendente in occasione delle trasferte o missioni, per **limitare** l'ambito di applicazione del requisito della tracciabilità dei pagamenti, previsto dal quinto periodo dell'art. 51 comma 5 del TUIR (introdotto dalla legge di bilancio 2025), alle spese sostenute nel territorio dello Stato.

Pertanto, ad esempio, le spese per il taxi sostenute nell'ambito di una trasferta all'**estero** potranno essere pagate anche in **contanti**.

Il comma 3 del citato art. 1 prevede che la disposizione trovi applicazione per le spese "sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto", vale a dire dal **2025** per i soggetti "solari".

In relazione al comma 3-*bis* dell'art. 95 del TUIR, che prevede quale condizione per la **deducibilità** la tracciabilità dei pagamenti delle spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, un primo intervento è stato effettuato dall'art. 1 comma 1 lettera g) n. 1) del DL 84/2025, che riformula il testo, restringendo l'ambito di applicazione della disposizione alle spese sostenute nel territorio dello Stato.

La Relazione illustrativa al DL ha precisato che, al fine di garantire un **trattamento coerente**, nell'art. 109 del TUIR è stato introdotto un nuovo comma 5-*bis* per chiarire che la condizione di tracciabilità delle spese sopra descritte rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultano sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico (fermo restando il rispetto del principio di inerenza).

La relazione precisa che va da sé che i limiti appena descritti trovano applicazione anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli **amministratori**,

nonché per i relativi rimborsi analitici.

Inoltre, con finalità di coordinamento, considerato che l'art. 95 del TUIR reca, in linea generale, la disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente, è stato eliminato dal comma 3-*bis* il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai **lavoratori autonomi** (art. 1 comma 1 lett. g) n. 2) del DL 84/2025).

La medesima disciplina della tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi è stata trasferita nell'art. 109 del TUIR, al nuovo comma 5-*ter*, in quanto disposizione ritenuta, a livello sistematico, maggiormente idonea ad accogliere la relativa disciplina (art. 1 comma 1) lett. h) del DL 84/2025; *cf.* Relazione illustrativa al DL).

In merito alla **decorrenza**, le disposizioni concernenti la disattivazione del regime sopra descritto per le spese sostenute all'estero, introducendo una semplificazione che opera in senso più favorevole al contribuente, decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti "solari"), mentre le nuove regole di tracciabilità delle spese in esame si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 18 giugno 2025 (data di entrata in vigore del DL), per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.

Sembra quindi di capire che, come già originariamente previsto, nel caso di un periodo d'imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, i nuovi obblighi di tracciabilità si applicheranno in ogni caso solo **dal 1° luglio 2025**, con riferimento al periodo d'imposta 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026.

Infatti, le spese sostenute dal 18 al 30 giugno 2025 ricadono ancora nel periodo d'imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025,

non soggetto alle nuove disposizioni.

Ai fini della deducibilità, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, resterebbero validi gli ordinari **oneri documentali**.

I giustificativi di spesa (parte integrante delle note cui si riferiscono) sono, infatti, indispensabili non solo al controllo della certezza della spesa, ma anche dei requisiti di inerenza, competenza e congruità (*cf.* ris. n. Agenzia delle Entrate n. 96/2017 e risposta a interpello n. 403/2019).

Con particolare riferimento alle spese di **taxi**, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 142/2024, ha affermato che, ove non sia richiesta la fattura, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente a identificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, ma è necessario che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore, dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).

(MF/ms)

Mancate polizze catastrofali: incerte le sanzioni da applicare al 30 giugno

Dal prossimo 30 giugno dovrebbero diventare operative le sanzioni per le grandi imprese (quelle che superano i **limiti numerici** di almeno due dei tre criteri costituiti da 25 milioni

di euro di stato patrimoniale, 50 milioni di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, 250 dipendenti) che non avranno adempiuto l'obbligo di assicurarsi contro i rischi catastrofali.

Per queste realtà, il termine per adeguarsi era il 31 marzo, ma l'art. 1 comma 3 del DL 39/2025, convertito con modificazioni dalla L. 78/2025, ha previsto che la disposizione in tema di sanzioni (l'art. 1 comma 102 della L. 213/2023) si applichi decorsi **90 giorni** dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

Proprio la norma sulle sanzioni, però, rappresenta un **nodo** ancora non risolto, per cui lo scenario che si prospetta a partire dal 30 giugno appare incerto.

L'art. 1 comma 102 della L. 213/2023, si ricorda, stabilisce che "dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali"; una formulazione che non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l'**esclusione** dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.

Nel tentare di chiarire il contenuto della norma, il MIMIT ha diffuso due FAQ in cui ha precisato che spetta a **ciascuna Amministrazione** titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, "definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39".

In sostanza, ciascun Ministero (e più in generale ciascuna amministrazione) dovrebbe emanare un "**provvedimento attuativo**".

che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall'art. 1 del DL 39/2025.

Entro il 30 giugno (che è il primo momento in cui l'obbligo e le relative sanzioni diventano effettivamente operativi) dovrebbero arrivare, dunque, indicazioni sulle conseguenze dell'inadempimento per le singole misure; attualmente, non si hanno notizie in tal senso.

Fino a quando non si avranno i provvedimenti di adeguamento non sembra essere applicabile alcuna sanzione alle imprese inadempienti, posto che sempre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto sapere che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla **data del provvedimento** di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell'ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.

Per le misure di propria competenza, il MIMIT ha anticipato che "è orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo **precludendo l'accesso** agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempienti".

In ogni caso, come precisato dalla stessa FAQ, questa indicazione dovrà essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo.

Si segnala, da ultimo, uno schema di DLgs. recante il "Codice degli incentivi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso ottobre, il quale ha previsto, all'art. 9, che, con riferimento ai bandi, "è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di ... f) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura di danni previsto dall'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213". Lo schema, al momento, non risulta trasmesso

alle Camere.

(MF/ms)

ASSISTENTE DI PRODUZIONE

Molino Colombo, azienda storica nel settore dell'arte molitoria, il primo molino azionato dall'energia elettrica in Italia che dal 1882 lavora combinando tradizione e innovazione, ricerca **"Assistente di produzione"**.

La persona sarà inserita nel reparto produzione, affiancherà il responsabile della produzione e coprirà un ruolo di fondamentale importanza all'interno della nostra azienda. La risorsa verrà affiancata e formata sin dal momento dell'inserimento per poter svolgere in completa autonomia le mansioni e per gestire la produzione.

Si interfacerà in maniera costante ed efficiente con il responsabile di produzione.

La risorsa dovrà, inoltre, aiutare il responsabile nella pianificazione della produzione e nella gestione del processo di macinazione.

Requisiti richiesti:

- buone capacità di problem solving
- disponibilità all'apprendimento
- precisione
- curiosità
- buone capacità relazionali
- buone competenze informatiche
- buone capacità organizzative
- spirito d'iniziativa

- disponibilità a lavorare su due turni

Sede di lavoro: Paderno D'Adda (LC)

Tipo di contratto offerto: Inserimento diretto in azienda con contratto iniziale a tempo determinato finalizzato INDETERMINATO, affiancamenti e supporto costante, corsi di aggiornamento, premi di produzione, possibilità di crescita professionale.

Impegno orario: full time su due turni.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente [link](#).

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO

UFFICIO

Azienda metallurgica ricerca "impiegato/a ufficio amministrazione".

La risorsa sarà inserita per la gestione della contabilità e delle paghe e contributi. Si richiede buona volontà e capacità organizzativa. Costituirà titolo preferenziale l'eventuale esperienza maturata in campo contabile, fiscale e contributivo e la provenienza da studi professionali.

Principali attività:

- gestioni ordini e fatturazione

- tenuta registrazioni prestito d'uso e conto lavoro
- tenuta contabilità: scadenziari, partita doppia, registri IVA e adempimenti mensili, periodici e annuali
- gestione paghe e contributi con gestionale JOB Sistemi: adempimenti mensili e annuali
- tenuta registri sicurezza
- gestione rifiuti
- gestione pratiche banche e enti vari

Requisiti richiesti:

- diploma a indirizzo amministrativo, finanza e marketing
- conoscenza Inglese di base
- conoscenze informatiche (pacchetto Office e gestionali dedicati)

Sede di lavoro: Valmadrera (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

Impegno orario: part time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente [link](#).

**Unionmeccanica: verbale
accordo su minimi, indennità**

di trasferta e reperibilità

Si trasmette in allegato il verbale di accordo sui **minimi, indennità di trasferta e di reperibilità a decorrere dal 1° giugno 2025**, per chi applica il contratto di Unionmeccanica Confapi, rivalutati in relazione al dato Ipca al netto degli energetici importati (1,3%), come comunicato dall'Istat in data 12 giugno 2025.

(MG/am)

[10498_Verbale_accordo_minimi_2025.pdf](#)
[Download](#)

Gruppo Giovani: 40 imprenditori in visita alla Galleria Campari

Si è chiuso il “cerchio Campari” che il Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio ha aperto a inizio anno ed è stato composto da due iniziative culturali molto partecipate.

Mercoledì scorso, 18 giugno 2025, si è tenuta la **visita guidata alla Galleria Campari** di Sesto San Giovanni con la partecipazione di una quarantina di imprenditori che hanno potuto così scoprire il mondo Campari e soprattutto il legame fortissimo che il marchio ha avuto con **l'arte e il design**: dai primi manifesti pubblicitari a inizio Novecento fino alle campagne attuali, passando per oggetti creati nel corso del tempo da artisti illustri e le scelte di stile strategiche per le bottiglie.

La visita segue l'evento organizzato il febbraio scorso,

quando in sede Confapi Lecco Sondrio è stato presentato il romanzo **“L’elisir dei sogni – La saga dei Campari”** (editore Rizzoli) con l’autrice Silvia Cinelli. Al termine gli studenti del corso bar e sala del CFP Aldo Moro avevano preparato i cocktail, ovviamente a base Campari, per i presenti.

“Siamo particolarmente soddisfatti per la riuscita di questa visita, che completa la nostra iniziativa dedicata alla Campari. L’edificio dell’azienda a Sesto è rimarchevole come esempio di ristrutturazione architettonica e riqualificazione in museo, ben organizzato all’interno con esposizioni di oggetti di design. Gli associati hanno partecipato numerosi, mostrando vivo interesse, stimolato anche dalla competenza delle guide. Il successivo momento conviviale ha ulteriormente rinsaldato i rapporti già ottimi fra gli iscritti Confapi”, commenta **Federica Fagioli** presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

Anna Masciadri
Ufficio stampa

Forum Imprenditoriale Italia-Macedonia del Nord mercoledì 2 luglio a Skopje

Informiamo che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Estero della Repubblica di Macedonia del Nord, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Skopje e ICE – Agenzia, organizzano il **Forum Imprenditoriale Italia – Macedonia del Nord, che si terrà il 2 luglio 2025 a Skopje, presso l’Hotel Alexander Palace.**

L'evento sarà incentrato sui seguenti settori:

- Infrastrutture
- Transizione Energetica ed Economia Circolare
- Innovazione Tecnologica (Agri-tech e Industria 5.0)

Il programma dei lavori, con inizio alle ore 9:00, prevederà, oltre agli interventi istituzionali, una sessione plenaria dedicata alla **presentazione di opportunità di scambi e investimenti e degli strumenti finanziari di sostegno alle imprese italiane nel paese**. A seguire si terranno i tavoli settoriali, il networking lunch e infine una sessione di incontri B2B, B2G e B to “Sistema Italia in Macedonia del Nord”.

Sarà previsto un servizio di interpretariato in simultanea italiano-macedone per la prima parte dell'evento; la lingua ufficiale per gli incontri sarà l'inglese, tuttavia, sarà prevista la presenza in sala di alcuni interpreti (consecutiva italiano-macedone) che saranno a disposizione di chi dovesse averne necessità.

La circolare disponibile al seguente link riporta tutte le informazioni di dettaglio, nonché le modalità di adesione: <https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2024/J1/016>

Per registrarsi occorre compilare il modulo online disponibile al seguente link: <https://forms.gle/9AzhSD25z4M4ADG8> entro e non oltre venerdì 20 giugno.

(MP/am)

“Giornata dell’economia”: mercoledì 25 giugno a Lariofiere

Informiamo le aziende associate che mercoledì 25 giugno 2025, dalle ore 10 a Lariofiere a Erba si terrà la 23esima edizione della **“Giornata dell’economia”** che quest’anno sarà dedicata al tema **“Benessere e sviluppo sostenibile”**.

Questo il programma:

ore 9.30 accoglienza

Ore 10 Introduzione ai lavori di Ezio Vergani, presidente Camera di Commercio Como-Lecco

A seguire

“Strategie politiche di Regione Lombardia” di Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia

Lectio Magistralis di Enrico Giovannini (direttore scientifico Asvis): “Sviluppo sostenibile e benessere: la persona al centro”

“Economia lariana: sintesi del rapporto e scenari futuri” di Carlo Guidotti, responsabile uffici studi e Statistica della Camera di Commercio Como-Lecco

Tavola rotonda con:

Giovanni Agostoni, Icam

Don Walter Magnoni, Università Cattolica

Iacopo Mazzetti, Fondazione Milano Cortina 2026

Alessandro Perego, Politecnico di Milano

Elena Torri, Icma

Ore 14

“Economia lariana: approfondimento del rapporto”

Daniele Rusconi, Camera Commercio Como-Lecco

Andrea Gianni, PTSClas

Gianni Menicatti, PtsClass

Per maggiori informazioni e iscrizioni [clicare qui](#)

(MP/am)